

COMUNE DI BOGNANCO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO PERIODO 04 OTTOBRE 2018/ 3 OTTOBRE 2021. ESEC. IMM.

L'anno duemiladiciotto addì quattro del mese di ottobre alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VALENTINI Mauro - Sindaco	Sì
2. BONACCI Davide - Consigliere	Sì
3. MACCAGNO Fabrizio - Consigliere	Sì
4. VALENTINI Elisabetta - Consigliere	Sì
5. BALZANI Elisa - Consigliere	Giust.
6. TINO Alessandra - Consigliere	Sì
7. MANCINI Monica - Consigliere	Sì
8. GROSSI Carlo - Consigliere	Sì
9. FAILLA Sebastiano - Consigliere	Sì
10. PELLANDA Beatrice - Consigliere	Sì
11. CROPPI Lorena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dott.ssa Tranchida Rosanna il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VALENTINI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

COMUNE DI BOGNANCO

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 04/10/2018

OGGETTO: NOMINA REVISORE DEL CONTO PERIODO 04 OTTOBRE 2018/ 3 OTTOBRE 2021. ESEC. IMM.

PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 2015, esecutiva, si nominava per il periodo 2015- 2018 Revisore dei conti del Comune di Bognanco, nella persona del dott. Analdi Giovanni;

VISTI i commi 3 e 4 dell'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano la nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria:

Art. 234 "Organo di revisione economico finanziaria":

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.;

VISTO il comma 25, art. 16, del D.l. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Istruzioni dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario" pubblicata sulla G.U. 16/09/2011, n. 216 in vigore dal 13 agosto 2012, che testualmente recita:

Art. 16 "Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali":

25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con Decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;

b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;

c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali;

RICHIAMATO il D.M. 15/02/2012, n. 23, Regolamento adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.l. 13 agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno FL 7/2012 del 05/04/2012, con la quale venivano esplicate, e affidate alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, le nuove modalità operative di nomina dei revisori dei conti;

RICORDATO altresì che il nuovo sistema prevede che l'Ente locale la cui nomina del revisore dei conti è in scadenza debba informare la Prefettura affinché attivi la relativa procedura;

DATO ATTO CHE con nota n. 2034 dell'11.7.2018 il comune di Bognanco comunicava alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo la scadenza dall'incarico del proprio revisore;

VISTA la nota con cui la Prefettura di Verbania comunicava che presso i propri Uffici in data 25.7.2018 si sarebbe svolto il procedimento dell'estrazione di cui sopra;

VISTO l'allegato verbale della Prefettura relativo alla suddetta seduta, recante l'esito del procedimento di estrazione a sorte del nominativo dell'organo di revisione economico-finanziario per il Comune di Bognanco, acquisita al prot. n. 2201 del 26 LUGLIO 2018, dal quale sono risultati estratti nell'ordine i seguenti nominativi:

1° estratto BRUNO MARIA CRISTINA

2° estratto ROSSO VALERIA

3° estratto IPPOLITO ADRIANO

CONSIDERATO CHE la circolare FL 07/2012 del 05/04/2012 del Ministero dell'Interno al punto 2 recita:

“L'estrazione avviene tramite sistema informatico con procedura standardizzata, estraendo dall'articolazione regionale dell'elenco, in relazione alla fascia di appartenenza dell'ente locale di cui all'art.1, comma 3 del regolamento, tre nominativi per ciascun componente dell'organo di revisione economico finanziaria da rinnovare, avendo cura di annotare l'ordine di estrazione di ciascun nominativo, atteso che sarà designato per la nomina a revisore dei conti dell'ente interessato il primo degli estratti, al quale subentreranno in ordine di estrazione gli altri due in caso di rinuncia o impedimento dell'aventi diritto alla nomina”;

RICHIAMATO l'art. 236 “Incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori” del Testo unico degli enti locali, D.Lgs 267/2000 che testualmente recita:

“1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso”;

VISTO altresì l'art. 235 “Durata dell'incarico e cause di cessazione” del Testo unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita:

“1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente”;

PRESO ATTO che il primo estratto risulta essere Dott.SSA BRUNO MARIA CRISTINA, Codice fiscale BRNMCR63P59B885D

PRESO ATTO altresì che, a seguito di comunicazione dell'esito del procedimento di estrazione, il Comune di Bognanco invitava la dott.ssa BRUNO MARIA CRISTINA a presentare formale accettazione dell'incarico di revisore dei conti per il triennio 2018/2021 cosicché il Consiglio Comunale potesse procedere alla nomina, dichiarando nel contempo il rispetto delle norme sulle incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge;

PRESO ATTO CHE con nota trasmessa a mezzo mediante Pec dell'8.8.2018 la Dott.ssa BRUNO MARIA CRISTINA ha comunicato di accettare la carica di revisore dei conti del Comune di Bognanco, allegando “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 28/12/2000 n. 445” in ordine alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità;

CONSIDERATO CHE questo Comune aveva, alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2016) secondo i dati Istat (Art. 156, comma 2 del T.U.E.L. 267/2000) n. 206 abitanti, per cui si deve procedere alla nomina di un revisore unico;

VISTO l'art. 241 del D.lgs 267/2000 che disciplina i compensi per revisori dei conti e che prevede che con decreto del Ministro dell'interno vengano fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori da aggiornarsi triennialmente;

VISTO il D.M. 20/05/2005 (G.U. 04/06/2005, n. 128) avente ad oggetto “Aggiornamento dei limiti massimi del **compenso base annuo lordo** spettante ai Revisori dei Conti degli Enti Locali” con il

quale (All. 1 – Tabella A) vengono rideterminati i **compensi massimi** attribuibili come dal prospetto che segue: (all. 1 - art. 1)

TABELLA A comuni

Comuni con meno di 500 abitanti – euro 2.060

Comuni da 550 a 999 abitanti – euro 2.640

Comuni da 1000 a 1.999 abitanti – euro 3.450

Comuni da 2000 a 2.999 abitanti – euro 5.010

Comuni da 3000 a 4.999 abitanti - euro 5.900

Comuni da 5000 a 9.999 abitanti - euro 6.490

Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti - euro 8.240

Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti - euro 10.020

Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti - euro 11.770

Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti - euro 13.560

Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti - euro 15.310

Comuni da 500.000 abitanti e oltre - euro 17.680

RICHIAMATO inoltre l'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 20 maggio 2005 (G.U. 04/06/2005) che testualmente recita:

“Ai componenti dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l’ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’ente per lo svolgimento delle proprie funzioni. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’organo di revisione. Ai componenti dell’organo di revisione spetta, ove ciò sia necessario in ragione dell’incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’organo esecutivo dell’ente”;

Tanto premesso e considerato si propone di deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI il parere favorevole di regolarità tecnica e di “correttezza dell’azione amministrativa” espresso dal Responsabile amministrativo e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del T.U. n. 267/18.8.2000 e smi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTO l’esito della votazione espresso per alzata di mano che da il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n.0	n.10	n.10	n.0

DELIBERA

- 1) **DI RENDERE** la narrativa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI NOMINARE**, ai sensi dell'art. 234 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del Decreto Min. Int. 15 febbraio 2012, n. 23, ed in osservanza delle disposizioni in premessa richiamate, Revisore dei conti del comune di BOGNANCO, con decorrenza dal 4.10.2018, il candidato designato dalla Prefettura di Verbania mediante estrazione a sorte, Dott.ssa BRUNO MARIA CRISTINA, con sede in Casale Monferrato;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** al Revisore dei conti ai sensi dell'art. 241 T.U.E.L. può essere riconosciuto un compenso annuo di euro 1.300,00 oltre iva., come previsto dall'allegato A – Tabella 1 del D.M. 20.02.2005 per i Comuni con popolazione CON MENO DI 500 abitanti;
- 5) **DI CORRISPONDERE** al Revisore dei conti un compenso annuo di 1.300,00 oltre iva ;
- 6) **DI RICONOSCERE** altresì al Revisore dei conti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, per la presenza presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** la spesa complessiva annua corrisposta al Revisore dei conti farà carico alla voce missione 01, programma 3, titolo1, macroaggregato 103 del bilancio di previsione 2018/2021;
- 8) **DI SUBORDINARE** la decorrenza dell'incarico quale Revisore dei conti all'esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 235 del T.U.E.L.;
- 9) **DI COMUNICARE** ad avvenuta esecutività della Deliberazione di nomina ai sensi dell'art. 234, comma 4 del T.U.E.L. il nominativo del nuovo revisore dei conti al Tesoriere comunale;
- 10) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Prefettura di VERBANIA – Ufficio Territoriale del Governo.

Successivamente, stante l'urgenza

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n.0	n.10	n.10	n.0

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

Per la regolarità contabile
F.to Sara Bacchetta

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to VALENTINI Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bognanco per 15 giorni consecutivi dal 19-10-2018 come prescritto dall' art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Bognanco, lì 19-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04-ott-2018

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Bognanco, 04-10-2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tranchida Rosanna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bognanco 19-10-2018

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tranchida Rosanna